

FONDO PENSIONI BANCA DELLE MARCHE

FONDO PENSIONE PREESISTENTE

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1634 nella I Sezione Speciale – riservata ai fondi preesistenti con soggettività giuridica

Istituito in Italia



Via Don A. Battistoni, 4 – 60035 JESI (AN)



+39 0731647405 – 489 – 484 – 197 - 828



ubi-fondo.pensione.nbm@intesasanpaolo.com
fondobancamarche@pec.it



www.fondopensionibancadellemarche.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 21/07/2021)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Il FONDO PENSIONI BANCA DELLE MARCHE è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 21/07/2021)

Fonte istitutiva:

Il FONDO PENSIONI BANCA DELLE MARCHE è stato istituito in attuazione dell'accordo stipulato in data 14 maggio 1999 tra la Banca delle Marche S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali, nonché delle intese di cui appresso:

- accordo sindacale del 9 ottobre 1997 sottoscritto in Banca delle Marche S.p.A.;
- accordo sindacale del 29 ottobre 1998 siglato in SE.RI.T. S.p.A.;
- patti sociali del 30 dicembre 1997, siglati dalla Banca delle Marche S.p.A. con la Montani Antaldi S.r.l. e con la CARIMA Servizi S.r.l.;
- accordo sindacale del 19 dicembre 1997 sottoscritto in SE.RI.MA. S.p.A.;
- progetto di fusione per incorporazione della Sezione a contribuzione definita del "Fondo integrativo aziendale del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre imposte dello Stato e degli Enti Pubblici" costituito presso la SE.RI.MA. S.p.A. e iscritto, con il numero 9056, all'Albo dei Fondi Pensione – III Sezione Speciale riservata a fondi preesistenti vigilati da altre autorità;
- accordi sindacali sottoscritti in Marcheriscossioni S.p.A. in data 22 dicembre 2005;
- accordi sindacali stipulati in Banca delle Marche S.p.A. il 2 marzo 2006;
- accordo sindacale siglato in Banca delle Marche S.p.A. il 16 maggio 2006.

Destinatari:

- tutti i lavoratori di cui agli accordi che costituiscono le fonti istitutive che precedono, alle condizioni ivi previste;
- i dipendenti della Banca delle Marche S.p.A., ora in liquidazione coatta amministrativa, e della Banca Adriatica S.p.A., già Nuova Banca delle Marche S.p.A., confluita in UBI Banca S.p.A. come da atto di fusione del 16 ottobre 2017, ora confluita in Intesa Sanpaolo Spa come da atto di fusione del 12 aprile 2021, assunti a partire dal 28 aprile 1993 anche con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano aderito o aderiscano nelle forme previste dall'articolo 33, con eccezione di quelli assunti con contratto a termine;
- i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti, a condizione che questi non abbiano perso i requisiti di partecipazione al Fondo, che abbiano aderito o che aderiranno nel rispetto delle condizioni fissate nell'apposito regolamento. Per il requisito del "fiscalmente a carico" si applica la normativa fiscale tempo per tempo vigente.

Possono conservare l'iscrizione i dipendenti che non risultino più ricompresi tra i destinatari del Fondo medesimo a seguito di operazioni societarie relative all'azienda di appartenenza, previo accordo delle fonti istitutive che disciplini l'eventuale prosecuzione dei relativi flussi contributivi anche da parte del nuovo datore di lavoro limitatamente ai soli lavoratori già iscritti.

Contribuzione:

Lavoratori	Quota minima TFR	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore	Datore di lavoro ¹	
Iscrizioni post 28.04.1993				I contributi sono versati con periodicità mensile a partire dal mese di decorrenza dell'iscrizione.
occupati dopo il 28.04.1993	100%	0,50% ³	4,00% ²	
già occupati al 28.04.1993	50% ⁵	0,50% ³	4,00% ²	
Iscrizioni ante 29.04.1993				
	0% ⁶	0,50% ⁴	4,00% ⁷	
Familiari fiscalmente a carico degli iscritti che abbiano aderito in virtù delle previsioni contenute "REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'ADESIONE E DELLA CONTRIBUZIONE AL FONDO DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO DEGLI ISCRITTI"				Non sono previste limitazioni nell'importo o nella periodicità. Possono essere anche attivati versamenti periodici a cadenza infrannuale. Valgono al riguardo le modalità operative definite nel "REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'ADESIONE E DELLA CONTRIBUZIONE AL FONDO DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO DEGLI ISCRITTI" e nel "REGOLAMENTO VERSAMENTI VOLONTARI" disponibili sul sito internet del Fondo.
La misura della contribuzione è determinata in cifra fissa dall'aderente "principale".				
Dal 1° luglio 2019 sono ammessi anche versamenti individuali per contribuzioni volontarie. L'importo minimo è pari a 500 €.				
<p>¹ In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali dovuti all'AGO. Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante il contributo viene elevato al 4,00% a partire dal quarto anno di assunzione; i primi due anni è pari al 2,00% ed il terzo anno al 3,00%.</p> <p>Qualora la fruizione dei permessi di seguito elencati determini una riduzione della base imponibile per il calcolo del contributo dovuto dal datore di lavoro, il conteggio verrà comunque riferito alla normale retribuzione percepita nel mese precedente l'evento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - congedo parentale (astensione facoltativa) ai sensi del d.lgs. 151/2001; - congedo di maternità o di paternità (astensione obbligatoria) ai sensi del d.lgs. 151/2001; - assistenza familiari portatori di handicap di cui alla legge 104/1992; - assenza dal servizio, ai sensi della legge 104/1992, da parte dei dipendenti portatori di handicap. <p>Le contribuzioni a carico del datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non verranno riconosciute, sotto altra forma, ai soggetti che non aderissero al Fondo Pensioni Banca delle Marche; ▪ non saranno dovute nei confronti dei lavoratori che decidessero di aderire al Fondo Pensioni Banca delle Marche apportando solamente il TFR; ▪ non verranno più versate a favore degli iscritti che intendessero trasferire la propria posizione ad altra forma pensionistica complementare in costanza di rapporto associativo, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. 252/2005. 				
² Nei limiti della deducibilità fiscale di cui può beneficiare il datore di lavoro (limite attualmente non previsto).				
³ In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.				
⁴ In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali dovuti all'AGO.				
⁵ O, in alternativa, il 75% o il 100%.				
⁶ O, in alternativa, il 50% o al 75% o al 100%.				
⁷ Contribuzioni aggiuntive sono previste dalle fonti istitutive per determinate categorie di iscritti.				
⁸ In ragione delle previsioni contrattuali in materia di buono pasto vigenti nel Gruppo INTESA SANPAOLO, si rammenta la possibilità di optare, in alternativa all'erogazione del buono pasto in forma elettronica, per l'erogazione dello stesso in forma cartacea, per la valorizzazione in busta paga o per il versamento al Fondo di previdenza complementare , nelle misure previste dalla normativa vigente. Quest'ultima possibilità è altresì ammessa quale destinazione del "Premio Aziendale" e del "Sistema Incentivante Aziendale".				
⁹ In ragione delle previsioni contrattuali in materia TFR vigenti nel Gruppo INTESA SANPAOLO, a far data dal 1° giugno 2021 si rammenta la possibilità di optare per il trasferimento del 'TFR pregresso' nella posizione del Fondo, per coloro che maturino i requisiti per il trattamento pensionistico a carico dell'AGO, nei successivi 24 mesi dalla richiesta. (In fase di prima applicazione dell'accordo 14/04/2021 anche a coloro che maturino il suddetto trattamento pensionistico entro il 31/12/2026).				

L'aderente può fissare liberamente la contribuzione a proprio carico, fermo restando che quella sopra indicata rappresenta la misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro.

La scelta effettuata può essere successivamente modificata, comunicando al proprio datore di lavoro entro il mese di ottobre di ogni anno la percentuale prescelta. L'adeguamento avverrà a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo.

Ovviamente, i due capoversi che precedono non trovano applicazione per quanto riguarda la contribuzione per i familiari fiscalmente a carico che si sono iscritti al Fondo.



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive del FONDO PENSIONI BANCA DELLE MARCHE nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.